



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO "E.CALVI" DI RIVOLTA D'ADDA

Viale Piave, 2 - 26027 Rivolta d'Adda (CR) - tel. 0363 78165 - fax 0363 79729

C.F. 91036360195 - C.M. CRIC81800X - email CRIC81800X@ISTRUZIONE.IT

PEC: CRIC81800X@PEC.ISTRUZIONE.IT

Rivolta d'Adda, 07/02/2024

A Logica Insurance Broker srl, - piazza Amendola, 3 - 20149 Milano

*Alla sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti /Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti
Aggiudicatori distintamente per ogni procedura/ Delibere a contrarre*

All'Albo on line

Agli Atti dell'Istituzione Scolastica

Oggetto: Delibera a contrarre per l'affidamento diretto di un incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo – anni scolastici 2024/25,2025/26, 2026/2027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto Il dlgs 165/2001
- Visto il Regolamento di Istituto in materia di approvvigionamenti di lavori servizi e forniture di cui al dlsg 129/2018, deliberato in data 13/02/18
- Visto il dlgs 129/2918
- Considerata la necessità di procedere alla stipula di una polizza assicurativa ,con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/10/24 alle ore 24:00 del 31/10/27, per la copertura dei rischi di infortunio – responsabilità civile – tutela giudiziaria e assistenza, che si possono verificare in ambito scolastico, in capo ad Alunni e Personale docente ed Ata
- Considerato il D.Lgs 36/23, Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni e integrazioni
- Visto in particolare l'articolo 1 del D.Lgs 36/23, Principio del risultato, comma 4, che indica come il risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto
- Visto in particolare l'articolo 17 del D.Lgs 36/23 Fasi delle procedure di affidamento, che prevede in caso di affidamento diretto l'atto della decisione a contrarre, individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e tecnico professionale
- Visto l'allegato II.1 del D.Lgs 36/23, Principio dell'autoorganizzazione della stazione appaltante, che riconosce alle amministrazioni appaltanti la possibilità di stabilire una disciplina specifica in ordine alle modalità di conduzione delle indagini di mercato, e che le indagini di mercato devono svolgersi nelle modalità ritenute più idonee dalla stazione appaltante

Vista	la Legge 241/90, relativamente ai Principi generali dell'attività amministrativa non regolati dal D.Lgs 36/23
Visto	in particolare l'articolo 49 del D.Lgs 36/23, Principio di rotazione, comma 4 che prevede in riferimento alla struttura del mercato, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, che il contraente uscente possa essere individuato quale affidatario diretto
Visto	in particolare l'articolo 49 del D.Lgs 36/23, Principio di rotazione, comma 6, che prevede che sia comunque possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 euro
Visto	il Decreto 129 del 28 agosto 2018, in relazione all'art. 43 comma 7, che classifica i servizi assicurativi come procedura di affidamento particolarmente complessa;
Considerata	la necessità di rendicontare alla propria utenza a norma dell'art. 1713 del Codice Civile le scelte operate, fornendo adeguati strumenti per valutare la congruità tecnica delle proposte formulate dalle compagnie assicurative rispetto alle esigenze di maggior copertura possibile dei rischi;
Ravvisata	l'opportunità di ricorrere alla figura dell'intermediario assicurativo (broker) per assistere l'Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione della documentazione necessaria, secondo le previsioni del Codice delle Assicurazioni private (art. 109 D. Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni) compresa l'assistenza e la consulenza in relazione alla gestione delle pratiche dei sinistri;
Posto	che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Istituto Scolastico o all'utenza assicurata in quanto la retribuzione al broker è costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa aggiudicataria del contratto;
Tenuto conto	del fatto che l'importo complessivo dovuto dalla Compagnia Assicurativa aggiudicataria, per il periodo di cui all'oggetto della presente determinazione, alla Società di Brokeraggio Assicurativo assegnataria dell'incarico di cui all'oggetto della presente determinazione, è di importo inferiore a 5000 euro;
Vista	la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, nella parte in cui dispone che <i>"l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione"</i> ;
Considerato	che l'incarico non è un contratto autonomo, ma ancillare al contratto assicurativo e che inoltre non generando pagamenti a favore del broker o altri flussi finanziari, non necessita di CIG;
Vista	la posizione espressa dell'Associazione Nazionale Imprese Assicurative (ANIA), in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che: "sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto";
Verificato	che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto alle quali dover aderire ai sensi della Legge 24.12.2012, n. 228; e che in ogni caso l'acquisizione delle coperture è neutrale sulla spesa pubblica, in quanto basata su fondi messi a disposizione delle famiglie;
Vagliate	le caratteristiche del servizio tra cui: • l'iscrizione agli albi, • l'assenza di condizioni di esclusione, • l'assenza di condizioni di incompatibilità, • l'assenza di conflitto d'interessi, • la capacità economica e finanziaria, • capacità tecnico professionale, • l'idonea copertura assicurativa professionale, • il livello di specializzazione, • le caratteristiche della struttura aziendale, • le caratteristiche del servizio di consulenza, • gli elementi comprovanti l'indipendenza, • il numero di voci su cui il servizio suddivide l'analisi delle esigenze dell'istituto, • il numero di voci su cui il servizio suddivide i criteri di valutazione delle polizze, • le risorse umane e tecniche, • strumenti software impiegati e sistemi gestionali,

- la comprovata e documentata esperienza,
- il numero dei servizi eseguiti negli ultimi cinque anni,
- fornitura di campioni del servizio eseguito per altre indagini di mercato e/o procedure;
- certificazioni di qualità dei processi con i quali si produce e eroga il servizio.

DETERMINA

Di procedere alla scelta dell'intermediario assicurativo (broker) Logica Insurance Broker srl, con sede legale in piazza Amendola, 3 20149 Milano, con procedura di affidamento diretto per il periodo 01/11/2024 – 31/10/2027 alle seguenti condizioni:

- 1) La polizza da stipulare non potrà prevedere un premio individuale assicurativo annuo superiore ad Euro 7,00 (sette)
- 2) La popolazione scolastica è pari ad un numero di alunni medio corrispondente a 960 ed il numero dei dipendenti in organico è pari a 130, cui vanno aggiunti i supplenti brevi e saltuari
- 3) Le operazioni finalizzate all'individuazione della Compagnia Assicurativa aggiudicataria per gli a.a.s.s. 2024/25, 2025/26, 2026/27 dovranno concludersi entro il 31 maggio 2024
- 4) I servizi di consulenza e brokeraggio non comporteranno per l'istituzione scolastica alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi e quant'altro. Tali servizi verranno remunerati, secondo consuetudine di mercato da parte della Compagnia Assicurativa aggiudicataria, secondo la comune prassi della c.d. "clausola Broker". Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Istituzione scolastica ritenga di non procedere alla stipula del contratto di Assicurazione o non si produca il buon esito della gara ad evidenza pubblica. Nel caso in cui il rapporto di brokeraggio con la Istituzione scolastica si interrompa, la società di brokeraggio o la figura professionale di broker rinuncia a far valere ogni pretesa sui premi assicurativi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento del suddetto rapporto
- 5) Il pagamento dei premi annuali dovuti alla Compagnia Assicurativa aggiudicataria verrà effettuato direttamente da codesta Istituzione scolastica
- 6) Tutti gli obblighi e oneri necessari per l'espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a completo carico della società di brokeraggio, compresa l'eventuale registrazione del contratto in caso d'uso

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Lamberti

(Documento firmato digitalmente)